

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4040 del 08/08/2022
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - M.B. Mangimi S.p.a., sede legale ed installazione in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Modifica non sostanziale di AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4243 del 08/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - M.B. Mangimi S.p.a., sede legale ed installazione in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Modifica non sostanziale di AIA**

### La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;

Premesso che con Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla M.B. Mangimi S.p.a. nella persona del Sig. Umberto Bernabini (gestore) per la gestione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4 lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Longiano in Via Emilia n. 310;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2128 del 03/05/2019 è stata approvata la voltura dell'AIA n.451 del 09/11/2012 e s.m.i nella persona del Sig. Francesco Menichetti (nuovo gestore);

Vista l'istanza della M.B. Mangimi S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 28/06/2022, prot. n. PG/2020/107371 del 29/06/2022, come di seguito riassumibile:

1) la ditta comunica l'intenzione di nominare Gestore dell'installazione della M.B. Mangimi S.p.a., sede legale ed installazione in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano, il Sig. Umberto Bernabini.

2) Inoltre evidenzia il progressivo aumento nella produzione di acque reflue negli ultimi anni e l'intenzione di installare un impianto di addolcimento ad osmosi inversa in sostituzione dell'impianto a resine, mantenendo l'impianto a resine come riserva. L'installazione dell'impianto ad osmosi inversa, che sarà oggetto di specifica domanda di modifica di AIA, permetterà di far fronte all'attuale criticità legata alla possibilità di superamento del parametro "Cloruri";

Dato atto pertanto che la presente istanza di modifica riguarda nello specifico:

- comunicazione di variazione del Gestore della installazione (nuovo gestore Sig. Umberto Bernabini)
- richiesta di incremento del volume di scarico in fognatura sino a 5.000 mc/a;
- richiesta di incremento deroga per il parametro cloruri sino a 3.000 mg/l;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dalla M.B. MANGIMI S.p.a. non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale (VAP) ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto non incidente nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Considerato che questo SAC ha emanato atto di diffida protocollo n. PG/2022/39030 del 08/02/2022 nei confronti della M.B. mangimi S.p.A in quanto, in sede di visita ispettiva programmata AIA, l'impianto era risultato non conforme per gli scarichi idrici (superamento per i parametri cloruri e tensioattivi totali);

Dato atto che la MB mangimi S.p.A ha adempiuto a quanto richiesto dall'atto di diffida, con comunicazione acquisita al prot. n. PG/2022/63623 del 15/04/2022;

Dato atto che nella comunicazione acquisita al prot. n. PG/2022/63623 del 15/04/2022 la ditta ha dichiarato di avere installato una vasca di equalizzazione da 14 mc in sostituzione di quella esistente da 4,5 mc in modo da poter equalizzare tutte le acque reflue prodotte durante la giornata prima dell'immissione in fognatura;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2022/108670 del 30/06/2022 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. n. PG/2022/109024 del 01/07/2022 è stato chiesto al ST di questa Agenzia il parere istruttorio per la modifica di AIA sopra descritta;
- con nota prot. n. PG/2022/117266 del 15/07/2022 HERA S.p.a ha inviato il parere di cui si riporta un estratto:

*"[omissis] Dato atto che la ditta ha installato una **vasca di equalizzazione da 14 mc** in sostituzione di quella esistente da 4,5mc e che intende sostituire gli attuali impianti di addolcimento a resine a scambio ionico con impianti a osmosi inversa.[omissis]. Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i, con le seguenti prescrizioni:*

*1)E' ammesso l'aumento del volume di scarico delle acque di processo fino ad un massimo di **5000 mc/a (portata media 16,7 mc/giorno, portata massima 20 mc/giorno, 0,4 l/sec)**. Resta invariata la portata delle acque di prima pioggia e dilavamento pari a 1000 mc/a.*

*2) E' ammessa la variazione temporanea del limite di emissione per il parametro **Cloruri** fino a **3000 mg/l** per il tempo necessario all'installazione e messa in esercizio del nuovo impianto di addolcimento a osmosi inversa e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dal rilascio dell'atto di modifica AIA. Dovrà essere tempestivamente comunicata a HERA l'avvenuta installazione e attivazione del nuovo impianto di addolcimento.*

*3) Eventuali successive necessità di variazione del limite di emissione per il parametro Cloruri, legate alla temporanea riattivazione dell'addolcitore a resine, saranno oggetto di puntuale valutazione, qualora ne venga fatta richiesta.*

*4) Per quanto non espressamente indicato si rimanda ai precedenti pareri emessi e agli atti autorizzativi vigenti.[omissis]";*

- con nota prot. n. PG/2022/125444 del 29/07/2022 il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha inviato il parere istruttorio di cui si riporta un estratto:

*"[omissis] si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole alle modifiche richieste** e si concorda con quanto prescritto dalla ditta HERA S.p.A, in qualità di Gestore del SII. Inoltre alla luce delle modifiche richieste per lo scarico S1 la ditta dovrà provvedere ad inviare la scheda G aggiornata [omissis]";*

Visto il parere di HERA prot. n. PG/2022/117266 del 15/07/2022 si modifica l'Allegato 1 dell'AIA n. 451 del 09/11/2012 come segue:

- 1 al § **A2 Informazioni sull'impianto** viene sostituito il nome del Gestore dell'impianto:

Gestore dell'impianto AIA: Sig. Umberto Bernabini

- 2 al § **D 2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico**:

- viene modificato il limite di emissione dei Cloruri; il limite è: **Cloruri<=3.000 mg/l**
- viene modificato il p.to b) di seguito ai valori indicati della Tabella 1 All.C del regolamento del

Servizio idrico integrato, come segue:

b) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **5.000 mc/anno** (acque reflue industriali) (**portata media 16,7 mc/giorno, portata massima 20 mc/giorno, 0,4 l/sec**) e **1.000 mc/anno** (acque reflue di dilavamento e prime piogge). Hera S.p.A. si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;

- vengono introdotti i punti b.1) e b.2) di seguito ai valori indicati della Tabella 1 All.C del Regolamento del Servizio idrico integrato, come segue:

b.1) E' ammessa la variazione temporanea del limite di emissione per il parametro **Cloruri** fino a **3.000 mg/l** per il tempo necessario all'installazione e messa in esercizio dell'impianto di addolcimento ad osmosi che la ditta ha proposto di acquistare e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dal rilascio del presente atto. Dovrà essere tempestivamente comunicata a HERA l'avvenuta installazione e attivazione del nuovo impianto di addolcimento.

b.2) Eventuali successive necessità di variazione del limite di emissione per il parametro Cloruri, legate alla temporanea riattivazione dell'addolcitore a resine, saranno oggetto di puntuale valutazione qualora ne venga fatta richiesta.

### 3 nella prescrizione n. 52 bis:

- viene modificato il limite di emissione dei Cloruri; il limite è: **Cloruri<=3.000 mg/l** ;
- viene modificato il riferimento al volume di scarico come segue:

Le deroghe di cui al p.to precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 5.000 mc/a.

Richiamato l'art. 29-nonies - comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che afferma che "Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente anche nelle forme dell'autocertificazione";

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata alla comunicazione prot. n. PG/2020/107371 del 29/06/2022 in cui il Sig. Menichetti Francesco e il Sig. Umberto Bernabini confermano l'avvicendamento dell'incarico di Gestore di AIA;

Vista la scheda A "IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO", contenente i dati identificativi del nuovo gestore dell'installazione suddetta oggetto di voltura, allegata alla comunicazione prot. n. PG/2020/107371 del 29/06/2022;

Ritenuto pertanto opportuno volturare l'AIA n. 451 del 09/11/2012 e s.m.i al Sig. Umberto Bernabini in qualità di gestore dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4 lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Longiano in Via Emilia n. 310;

Visto il parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia prot. n. PG/2022/125444 del 29/07/2022 in cui si concorda con quanto prescritto da HERA e si richiede, per lo scarico S1, che la ditta provveda ad inviare la scheda G aggiornata;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. 159/2011), in data 12/07/2022 è stata acquisita, nei confronti della M.B. MANGIMI S.p.a., la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto 159/2011 (mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), acquisita al prot. PR\_FCUTG\_Ingresso\_0050057\_20220707),

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta M.B. Mangimi S.p.a. rientra all'interno di tale casistica al punto

1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Vista la nota del 07/07/2022 assunta al prot. n. PG/2022/112476 con cui sono state prorogate le deleghe alla dott.ssa Tamara Mordenti fino al 31/08/2022 o comunque non oltre la presa in carico di altro ruolo;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

#### **DETERMINA**

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. relativa ai seguenti interventi:

- richiesta di incremento del volume di scarico in fognatura sino a 5.000 mc/a;
- richiesta di incremento deroga per il parametro cloruri sino a 3.000 mg/l;
- variazione del Gestore della installazione (nuovo gestore Sig. Umberto Bernabini);

presentata dalla ditta M.B. Mangimi S.p.a. per il sito produttivo ubicato in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 451 del 09/11/2012 e s.m.i.:

**1.1.**viene aggiornato il paragrafo **A2 Informazioni sull'impianto**, come di seguito specificato:

Gestore dell'impianto AIA: Sig. Umberto Bernabini

**1.2.**viene modificato il paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico**, come di seguito specificato:

a) Lo scarico in S1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

**SST<=800 mg/l;**

**COD<=1000 mg/l;**

**BOD5<=800 mg/l;**

**NH4<=60 mg/l;**

**5,5<=pH<=12;**

**Cloruri <= 3.000 mg/l**

**Temperatura <= 45°C.**

b) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **5.000 mc/anno** (acque reflue industriali) (**portata media 16,7 mc/giorno, portata massima 20 mc/giorno, 0,4 l/sec**) e **1.000 mc/anno** (acque reflue di dilavamento e prime piogge). Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;

b.1) E' ammessa la variazione temporanea del limite di emissione per il parametro **Cloruri** fino a **3.000 mg/l** per il tempo necessario all'installazione e messa in esercizio dell'impianto di addolcimento ad osmosi che la ditta ha proposto di acquistare e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dal rilascio del presente atto. Dovrà essere tempestivamente comunicata a HERA l'avvenuta installazione e attivazione del nuovo impianto di addolcimento.

b.2) Eventuali successive necessità di variazione del limite di emissione per il parametro Cloruri, legate alla temporanea riattivazione dell'addolcitore a resine, saranno oggetto di puntuale valutazione qualora ne venga fatta richiesta.

**1.3.** viene modificata la prescrizione n. 52 bis , come di seguito specificato:

**52 bis.** Lo scarico S1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

**5,5 <= pH <= 12;**

**BOD5 <= 400 mg/l;**

**COD <= 800 mg/l;**

**SST <= 400 mg/l;**

**Azoto ammoniacale (NH<sub>4</sub>) <= 40 mg/l;**

**Azoto nitroso (NO<sub>2</sub>) <= 1 mg/l;**

**Cloruri <= 3.000 mg/l;**

**Tensioattivi totali <= 10 mg/l;**

**Temperatura <= 45°C .**

Le deroghe di cui al p.to precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 5.000 mc/a.

2. di **prescrivere** che la ditta, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, provveda ad inviare la scheda G aggiornata.
3. di **volturare** al Sig. Umberto Bernabini in qualità di nuovo gestore dell'impianto sito in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano di proprietà della M.B. Mangimi S.p.a., avente sede legale in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano, l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i., precedentemente rilasciata al Sig. Menichetti Francesco;
4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla M.B. Mangimi S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **precisare** che l'Allegato 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
6. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

8. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla M.B. Mangimi S.p.a.;
9. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad HERA S.p.a., nonché alla M.B. Mangimi S.p.a..

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di  
Forlì-Cesena  
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente delegata  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**